



**EQUILIBRIO
SICUREZZA**
"IL SINDACATO DEI POLIZIOTTI"

Segreteria nazionale

DECRETO CURAITALIA E DIVISE

LE PRINCIPALI MISURE DI DIRETTO INTERESSE PER POLIZIOTTI,
PENITENZIARI, CARABINIERI, FINANZIARI E MILITARI DELLE FFAA

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70

□ **Congedo specifico per genitori**

Per il periodo di sospensione dell'attività delle scuole (a partire dal 5 marzo scorso) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore, i lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno diritto a fruire, alternativamente con l'altro genitore lavoratore e per un periodo - continuativo o frazionato - comunque non superiore a quindici giorni in totale tra i due, di uno specifico congedo per genitori nei seguenti casi e alle seguenti rispettive condizioni:

- 1) **Figli di età non superiore ai 12 anni:** indennità pari al 50 per cento della retribuzione e copertura con contribuzione figurativa
- 2) **Figli di qualsiasi età con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale:** indennità pari al 50 per cento della retribuzione e copertura con contribuzione figurativa
- 3) **Figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni:** nessuna indennità e privi di contribuzione

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai due genitori lavoratori a partire dal 5 marzo 2020 sono convertiti nello specifico congedo per genitori, con diritto all'indennità nei casi previsti. I periodi convertiti non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Tutte le disposizioni relative al congedo specifico per genitori valgono anche per i genitori affidatari.

□ **Bonus baby-sitter**

A decorrere dal 17 marzo 2020 chi ha diritto alla fruizione dello specifico congedo può optare per un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 per i sanitari e lavoratori del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il *bonus* viene erogato dall'Inps mediante il libretto famiglia utilizzato per le prestazioni di lavoro occasionale di lavoratori come collaboratori domestici, badanti e appunto *baby-sitter*.

□ **Permessi per assistenza disabili**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate, per un totale di quindici giornate usufruibili in ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Detti permessi possono cumularsi con lo specifico congedo per genitori.

□ **Premio ai lavoratori dipendenti**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

□ **Lavoro agile**

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa: di conseguenza la presenza del personale negli uffici va limitata a quella indispensabile per assicurare esclusivamente le attività indifferibili, che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche per la gestione dell'emergenza.

□ **Temporanea dispensa dalla presenza in servizio**

Qualora non fosse possibile il lavoro agile, il personale delle FFPP e delle FFAA può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli uffici e dei reparti di appartenenza. Questo periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel congedo straordinario ordinariamente spettante.

□ **Quarantena e sorveglianza attiva non incidono sul c.s. spettante**

Il personale delle FFPP e FFAA, nei periodi in cui viene collocato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è collocato in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di questi periodi di assenza dal computo dei giorni di congedo straordinario ordinariamente spettante.

□ **Misure per la funzionalità e la protezione delle FFPP e delle FFAA**

In relazione alle esigenze straordinarie determinate dall'emergenza da COVID-19, sono stanziati:

- euro **34.380.936** per gli **straordinari** e euro **25.557.840** per le **altre voci retributive**
- euro **19.537.122** per spese di **sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti** e dei **mezzi** nonché per l'acquisto dei **dispositivi di protezione individuale** (mascherine, guanti, ecc.)
- euro **4.000.000** per l'**acquisto di equipaggiamento operativo**